



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Relazione al Decreto Delegato**

**“REGIME FISCALE SEMPLIFICATO PER ATTIVITA’ COMMERCIALE DI IMPRESA ESTERA”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

il presente decreto in materia di attività commerciale di impresa estera ha come obiettivo quello di promuovere l'attività imprenditoriale commerciale di operatori economici esteri nella Repubblica di San Marino e facilitarne l'insediamento, mediante l'accesso ad un regime fiscale semplificato, applicabile, per i primi ventiquattro mesi di attività, agli operatori economici esteri operanti nel settore del commercio al dettaglio, affermati nel proprio specifico settore a livello internazionale o titolari di marchi affermati a livello internazionale.

L'accesso al regime fiscale previsto dal decreto può essere fruibile dall'impresa estera comunicandolo all'Ufficio Attività Economiche contestualmente al rilascio della autorizzazione ad operare, previo possesso di almeno una delle seguenti condizioni indicate all'articolo 2:

- a) l'operatore economico estero, o il gruppo di società a cui appartiene l'operatore economico, esercita l'attività di commercio al dettaglio in almeno tre diversi Stati; oppure
- b) l'operatore economico estero esercita l'attività di commercio al dettaglio in almeno tre centri commerciali o outlet o negozi monomarca situati nel territorio dell'Unione Europea o in un paese extra-UE.

Il regime fiscale previsto dal decreto può essere fruito una sola volta, pertanto l'operatore economico estero che ne faccia richiesta non deve aver precedentemente fruito del medesimo regime previsto dal decreto.

Inoltre, l'attività di commercio al dettaglio di cui al decreto può essere esercitata unicamente all'interno di uno dei centri commerciali previsti dalla disciplina vigente.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Il regime fiscale semplificato, così come indicato all'articolo 3, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento calcolata sul valore delle vendite effettuate. Tale imposta è sostitutiva dell'imposta generale sul reddito, prodotto dall'operatore economico estero in territorio, ai sensi della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche e dell'imposta sulle importazioni, per quanto riguarda le materie prime, di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche.

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta al termine di ogni trimestre entro il quindicesimo giorno del mese successivo, mediante il deposito presso l'Ufficio Tributario della documentazione attestante la merce importata in territorio e venduta.

L'imposta sostitutiva è applicata nella misura del 5 per cento solo in relazione alle esportazioni commerciali effettuate ai sensi della Legge 14 marzo 1991 n. 43.

L'operatore economico estero, in regime fiscale semplificato, può richiedere l'applicazione del regime fiscale ordinario, anche prima che siano trascorsi i ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva nonché previa regolarizzazione della merce importata e non venduta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n.40/1972 e successive modifiche, cessando così l'accesso al regime fiscale semplificato.

L'operatore economico estero che ha esercitato l'opzione per il regime fiscale semplificato è tenuto agli adempimenti fiscali e contabili previsti dall'articolo 9 della Legge 30 maggio 2022 n.82 per gli operatori economici esteri esercenti attività in negozi a tempo.

All'articolo 4 sono infine contenute le norme di coordinamento.

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede la decurtazione dalla durata di ventiquattro mesi dei periodi di agevolazione fiscale già fruiti per gli operatori economici esteri che, alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato esercitano l'attività di commercio al dettaglio in regime di negozio a tempo ai sensi della Legge n.82/2022 ed optano per il regime semplificato previsto dal presente decreto, se in possesso dei requisiti richiesti.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Da ultimo, il comma 2 dell'articolo 4 prevede la possibilità per l'operatore economico estero che, dopo aver fruito per ventiquattro mesi del regime fiscale semplificato di cui all'articolo 3, continua ad esercitare la stessa attività economica in territorio mediante la costituzione di una società di diritto sammarinese, la fruizione degli incentivi di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 73 della Legge n.166/2013 e successive modifiche, mediante la decurtazione dalla durata prevista per i precitati incentivi del periodo di regime fiscale semplificato già fruito ai sensi del presente decreto delegato.

Il Segretario di Stato

Margo Gatti